

Trento, dal quale senza alcun dubbio gli Ordinati esclusi sono. È per vero dire il titolo del Patrimonio, che per avventura apportar si potrebbe per iscagionare ordinazioni sì fatte, nulla certamente rilieva in difesa delle medesime; perche ricercandosi sempre dal Concilio o la necessità, o l'utilità della Chiesa, alla quale l'ordinato ascriver si deve, anche a titolo di Patrimonio ordinandosi, fassi che non per questo che alcuno a titolo di Patrimonio si ordini, non debbia egli al servizio di certa, e determinata Chiesa nella sua ordinazione dichiararsi obbligato.

Il perche Io non saprei con qual fondamento avesse potuto dire il Garzia da noi testè laudato, essere a' nostri giorni andata oramai una tanto necessaria, e ne' trasandati tempi osservata legge, in disuso. *Quæ tamen adscriptio alicui Ecclesiæ non videtur observari, nec esse in usu, ut videmus.* Quando egli stesso, oltre alla suddetta, un'altra dichiarazione apporta della S. Congregazione del Concilio, appunto sovra il capitolo sedicesimo, di cui noi facciam parola, la quale intende, che nel tempo dell'ordinazione il suddetto incorporamento si abbia a fare, e proibisce eziandio, che in altro tempo fare si possa, se egli mai addivenisse, che nel tempo dell'ordinazione non fosse fatto. *Hoc fiat in ipsa promotione, nam postea fieri non potest; ordinatus enim ad titulum Patrimonii, & nulli Ecclesiæ tempore ordinationis adscriptus, non potest amplius adscribi.* Suppone dunque la Congregazione l'incorporamento, di cui favelliamo, non essere altrimenti andato in disuso; e solamente dice, che quando colle necessità di spese del Romano Pontefice nel tempo dell'